

BGer 5C.270/1999 vom 16. März 2000

Bundesgericht, 2000-03-16, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_5C.270_1999

FR: TF 5C.270/1999 du 16 mars 2000

IT: TF 5C.270/1999 del 16 marzo 2000

Regeste

Diritti reali

Erwägungen

E. 1

Il valore della lite, determinato secondo le conclusioni delle parti innanzi all'ultima autorità cantonale, supera, giusta gli accertamenti di fatto di tale istanza, ampiamente fr. 8000. --, motivo per cui il gravame si avvera ricevibile dal profilo dell' art. 46 OG . Inoltrato tempestivamente (art. 54 cpv. 1 OG) contro una decisione finale emanata dal Tribunale supremo del Cantone Ticino (art. 48 cpv. 1 OG), il ricorso si rivela pertanto in linea di principio ammissibile.

E. 2

a) I convenuti rimproverano all'autorità cantonale una violazione degli art. 781 e 738 CC con riferimento all'estensione della servitù per aver attribuito un'importanza decisiva a usi e interessi del tutto estranei alla funzione del diritto di passo, quali l'utilizzo della superficie in questione quale parcheggio stagionale di barche o la posa di tavolini e bancarelle. Inoltre i convenuti ritengono violato l' art. 8 CC , poiché la Corte cantonale ha presunto, senza che l'attore lo abbia provato, che prima della costruzione della strada cantonale, il traffico carrabile passasse per i portici. b) La Corte cantonale ha indicato che l'estensione della servitù litigiosa dev'essere determinata secondo i bisogni ordinari dell'avente diritto al momento della sua acquisizione, avvenuta per prescrizione acquisitiva prima dell'entrata in vigore del CC. I giudici cantonali hanno rilevato che nel catasto censuario del 1892/93 il Comune risultava "possessore" dell'intera superficie sotto i portici, indicata come "strada". Il termine di "possessore" doveva, nel caso in esame, essere interpretato nel senso di beneficiario di una servitù e il citato documento costituisce pertanto, giusta la giurisprudenza cantonale (Rep. 1963 pag. 26 consid. 5 e rinvii) un indizio in favore di un diritto reale limitato esercitato su tutta l'area rivendicata dall'ente pubblico. Tale indizio è fra l'altro corroborato dall'accertamento secondo cui, fino alla costruzione della strada cantonale nel 1892, l'unico passaggio carrabile lungo il lago era costituito dai portici, che esistevano almeno dal 1744. Sulla base di questi elementi, i Giudici cantonali hanno statuito che il diritto di passo si estendeva, al momento in cui è intervenuta la prescrizione acquisitiva in base al diritto civile cantonale, sull'intera larghezza dei portici. c) Giusta l' art. 17 tit. fin. CC i diritti reali acquisiti prima dell'entrata in vigore del Codice civile continuano a sussistere sotto riserva delle disposizioni sul registro fondiario (cpv. 1). In virtù del secondo capoverso del citato articolo, l'estensione della proprietà e dei diritti limitati è soggetta al diritto nuovo dopo l'entrata in vigore del Codice civile, in quanto non sia fatta da questo un'eccezione. Con il termine di "estensione" è in realtà intesa, come del resto risulta dal testo tedesco di tale capoverso, il loro contenuto determinato dalla legge,

indipendentemente dalla volontà delle parti; ciò è del resto confermato dall' art. 18 cpv. 3 tit. fin. CC , secondo il quale l'estensione di un diritto reale costituito mediante atto giuridico prima dell'entrata in vigore del Codice civile è mantenuta anche sotto l'imperio della nuova legge, in quanto non sia incompatibile con la stessa (Deschenaux, *Traité de droit privé suisse*, vol. VII, *Le registre foncier*, 1983, pag. 30). L'estensione materiale - contrapposta al contenuto legale - di una servitù costituita prima del 1912 si determina invece in virtù del vecchio diritto (cfr. DTF 85 II 177 consid. 1, 79 II 401; sentenza 27 maggio 1982 della II Corte civile del Tribunale federale, pubblicata in ZBGR 1984 pag. 169 segg. consid. 3; Wittibschlager, *Commento basilese, ZGB II*, n. 12 e 18 all' art. 17 tit. fin. CC ; cfr. anche sentenza 16 maggio 1960 del Tribunale di appello di Zurigo, pubblicata in ZBGR 1961, pag. 202 segg. , consid. 2b), che essendo diritto cantonale non può essere oggetto di un ricorso per riforma (art. 43 cpv. 1 e 55 cpv. 1 lett. c OG, sentenza 27 maggio 1982 citata, consid. 2a e 3). Nella fattispecie la servitù litigiosa è nata prima dell'entrata in vigore del CC, sotto l'imperio del previgente diritto civile ticinese. Il contenuto, inteso quale estensione materiale, di tale servitù è stato determinato dalla Corte cantonale sulla base della situazione di fatto esistente all'epoca (cfr. sentenza citata, pubblicata in ZBGR 1961 pag. 202, consid. 2b), che non può essere rivista dal Tribunale federale nella giurisdizione per riforma. Pure inammissibile si rivela la pretesa violazione dell' art. 8 CC , essendo la censura in realtà diretta contro l'accertamento di fatto secondo cui fino alla costruzione dell'attuale strada cantonale non vi erano altri transiti carrai. Infine, anche i convenuti riconoscono che l'estensione della servitù in discussione dev'essere stabilita secondo i bisogni ordinari degli aventi diritto al momento della sua acquisizione. Ne segue che il modo in cui il diritto di passo è stato esercitato posteriormente alla sua acquisizione, nel XX secolo, e le censure a questo tema connesse, si rivelano senza pertinenza ai fini del presente giudizio. Infatti, nemmeno i convenuti sostengono che l'attore abbia perso ogni interesse per una parte della superficie porticata o che il modo in cui il diritto di passo è stato esercitato abbia portato a una modifica dello stesso per prescrizione acquisitiva.

E. 3

Da quanto precede segue che il ricorso, nella misura in cui è ammissibile, si rivela infondato e dev'essere respinto. La tassa di giustizia, che segue la soccombenza, è posta in via solidale a carico dei convenuti (art. 156 cpv. 1 e 7 OG). Non si giustifica invece assegnare ripetibili all'attore, che non è stato invitato a produrre una risposta al gravame.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.